CAMERA DEI DEPUTATI N. **6069-A**

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 24 giugno 1999

(Relatore: **SAONARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BASSOLINO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura

Presentata il 25 maggio 1999

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La X Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 6069, di conversione del decreto-legge n. 148 del 24 maggio 1999. Il testo originario del decreto-legge, adottato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio, consta di un unico articolo composto di due commi. Già dal titolo si evince che la finalità del provvedimento, ossia il differimento di termini, è relativa a due diversi settori normativi: da un lato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; dall'altro, la regolarizzazione contributiva nel comparto agricolo, prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza addotte dalla relazione governativa richiamano nel primo caso il fine di armonizzare i termini relativi al processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese con quelli previsti per l'attuazione del processo di decentramento; nel secondo, l'esigenza, considerate anche le numerose domande di regolarizzazione presentate, di consentire un'esatta definizione della posizione debitoria dei singoli operatori interessati.

Come verrà puntualmente illustrato, la Commissione ha proceduto ad alcune modificazioni di natura tecnico-formale dei due commi originari, anche al fine di recepire le indicazioni delle Commissioni affari costituzionali e bilancio; ha altresì ritenuto opportuno introdurre un'ulteriore previsione di differimento di termini, relativa al decreto legislativo n. 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Il testo originario del decreto-legge.

Il comma 1. - Nella versione originaria del provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 differisce il termine entro il quale le regioni devono adeguare i propri ordinamenti ai principi del decreto legislativo n. 123/98, recante la razionalizzazione degli strumenti di incentivazione alle attività produttive, fissato in origine al 15 maggio 1999. Il termine di attuazione viene correlato alla data di effettivo trasferimento alle regioni dei beni e delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni, tra cui quelle inerenti il sostegno alle imprese, loro conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112/98. Da tale data le regioni avranno un anno di tempo per adeguarsi ai principi del decreto legislativo n. 123/98.

Si ricorda al riguardo che questo decreto, di attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, articolo 4, comma 4, lettera *c)*, riordina e razionalizza il sistema di sostegno pubblico alle imprese attraverso la definizione di alcuni criteri generali relativi alla programmazione, al monitoraggio, alla concessione e alla erogazione dei contributi.

Il decreto n. 123/98 prevede, poi, una serie di disposizioni di attuazione, stabilite dall'articolo 12. In particolare, il comma 1 demanda il riordino della disciplina dei singoli interventi ai regolamenti di delegificazione e di semplificazione previsti dall'articolo 20 della stessa legge delega n. 59/97. Tali regolamenti dovranno conformarsi ai principi stabiliti nello schema di decreto, e, pertanto, dovranno ricondurre le varie forme e modalità di incentivazione vigenti nei tre

procedimenti di concessione e nei sei modelli di erogazione tipizzati. Si ricorda che l'allegato I della l. n. 59/97, recante l'elenco dei procedimenti oggetto di delegificazione, ne contiene almeno venti riconducibili al settore del sostegno pubblico alle attività produttive. L'applicazione delle disposizioni è fissata dal comma 3 a decorrere, per quanto riguarda le competenze statali, dall'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione di cui sopra e, relativamente alle competenze regionali, dall'entrata in vigore delle leggi regionali che dovranno uniformare le varie forme e modalità di incentivazione vigenti ai principi del decreto legislativo n. 123/98. In caso di mancata emanazione, tutte le norme si sarebbero dovute applicare non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e quindi entro il 15 maggio 1999.

Tale termine era correlato con il termine del 31 dicembre 1998 fissato dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 112/98, per il trasferimento materiale alle regioni dei beni e delle risorse necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni loro conferite dallo stesso decreto legislativo, ma soppresso a seguito dell'abrogazione del comma in questione da parte della legge 8 marzo 1999, n. 50. L'articolo 50 del decreto legislativo n. 112/98 stabiliva infatti il termine per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio che avrebbero dovuto individuare in via generale i beni e le risorse da trasferire entro il 30 novembre 1998, in modo da rendere effettivo l'esercizio dei compiti conferiti a partire dal 1º gennaio 1999 (articolo 50, commi 2 e 3). Le procedure di trasferimento, che avrebbero pertanto dovuto essere completate entro il 31 dicembre 1998, non hanno avuto luogo e, parallelamente, le disposizioni recanti tali termini sono state abrogate dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998). Rimane quindi attualmente in vigore il termine ultimo per il completamento del trasferimento fissato entro il 31 dicembre 2000 dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/98.

L'articolo 1, comma 1, del testo presentato dal Governo, « per ovviare – come si legge nella relazione illustrativa – ai problemi posti dalla mancata armonizzazione dei termini previsti per l'attuazione dei processi disciplinati dai decreti legislativi nn. 112 e 123 del 1998 », modifica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 123/98, differendo il termine per l'adeguamento delle regioni ai princìpi del decreto stesso all'anno successivo al termine individuato dai decreti del Presidente del Consiglio relativi al trasferimento dei beni e delle risorse alle regioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/98, superando in tal modo il termine ultimo del 15 maggio 1999.

La formulazione originaria è stata modificata dalla Commissione nei termini illustrati più avanti.

Il comma 2. - Il comma 2 dell'articolo 1, nel testo del Governo, proroga dal 31 maggio 1999 al 31 ottobre 1999 il termine per il pagamento della prima rata, o per il pagamento in unica soluzione, della regolarizzazione dei contributi previdenziali nel settore agricolo disposta dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosiddetto collegato 1999).

Il citato articolo 76 ha stabilito condizioni di particolare favore per la regolarizzazione dei contributi previdenziali del settore agricolo, riprendendo e modificando in parte le precedenti disposizioni in materia contenute nell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: mentre le disposizioni del decreto-legge n. 79/1997 si riferiscono ai periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 1996, le disposizioni della legge n. 448/1998 permettono di regolarizzare i periodi contributivi maturati sino a tutto il 1997.

I soggetti interessati sono i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, senza distinzione tra soggetti mai iscritti e soggetti debitori all'ente pre-

videnziale. Il condono si riferisce ai periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1997. La domanda di regolarizzazione andava presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 (1° febbraio 1999). La regolarizzazione poteva avvenire in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1999; in tal caso sulle rate successive alla prima sarebbero gravano interessi dell'1 per cento annuo; alternativamente era previsto il pagamento di quanto dovuto – attualizzato, al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta sulla base delle 20 rate – in un'unica soluzione entro il 31 maggio 1999.

La relazione al decreto-legge in esame motiva la proroga del termine di pagamento della prima rata (o del pagamento in unica soluzione) con l'elevato numero di domande presentate, la difficoltà di ricostruire le singole posizioni debitorie, i conseguenti ritardi nell'invio delle necessarie comunicazioni da parte dell'INPS: il differimento dovrebbe consentire all'INPS di completare l'istruttoria delle domande di condono e di inviare tempestivamente le necessarie comunicazioni agli interessati. La relazione aggiunge altresì che la proroga di cui sopra lascia invariata « la cadenza temporale delle altre rate ». Su quest'ultimo aspetto è intervenuta la modificazione introdotta dalla Commissione, su cui si dirà di seguito.

L'istruttoria legislativa e le modificazioni introdotte dalla Commissione.

Trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, la Commissione naturalmente non ha proceduto a particolari approfondimenti di natura conoscitiva, facendo quindi leva sulle indicazioni fornite dal Governo nell'illustrazione delle motivazioni del provvedimento.

Peraltro, il pur limitato contenuto del testo è stato sottoposto ad una completa riformulazione, avendo la Commissione ritenuto di dover recepire, da un lato, le osservazioni della I Commissione sul comma 1; dall'altro, la condizione posta dalla V Commissione in ordine al comma 2.

Il comma 1. - Il parere espresso dalla I Commissione – oltre a rilevare che il Governo avrebbe dovuto prorogare il termine per l'applicazione del decreto n. 123 prima della sua scadenza, avvenuta il 15 maggio 1999 – conteneva un'osservazione tesa a rendere più chiaro il testo del comma 1, suggerendo quindi di sostituire le parole « non oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 » con le seguenti « non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 ».

La X Commissione, nell'intento di contribuire agli obiettivi di maggior perspicuità dei testi normativi che devono improntare l'attività legislativa, ha fatto propria tale indicazione, che consente di evidenziare che l'applicazione del decreto n. 123 decorrerà entro un anno dal momento di inizio dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni conferite *ex* decreto n. 112, contestuale all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio che dispongono il puntuale trasferimento delle risorse a ciò necessarie.

Il comma 2. - La formulazione della norma sulla regolarizzazione contributiva in agricoltura, di cui al comma 2, è stata oggetto di osservazioni sia da parte del Comitato per la legislazione, sia da parte delle Commissioni Affari costituzionali e lavoro, nonché di una condizione da parte della Commissione bilancio. Da un lato, le osservazioni tendevano a suggerire, essendo stato differito il termine di pagamento della prima rata dal 31 maggio al 31 ottobre, il contestuale differimento anche delle rate successive; dall'altro, tuttavia, la Commissione bilancio rilevava che doveva

essere assicurato il conseguimento delle entrate previste (50 miliardi per il 1999), e che pertanto andava evitato lo slittamento delle rate successive all'esercizio finanziario 2000. Se dunque il mantenimento di una cadenza semestrale avrebbe potuto mantenere l'originaria impostazione della norma modificata, esso avrebbe però comportato che la seconda rata, originariamente prevista al 30 novembre 1999, sarebbe stata differita al 30 aprile 2000.

La X Commissione ha ritenuto quindi di tener fermo il differimento della prima rata al 31 ottobre, ma anche di fissare in una data comunque compresa entro l'anno corrente, ossia il 15 dicembre, il termine della seconda rata. In tal modo la facilitazione per gli operatori e per l'INPS non si ripercuoterà negativamente sugli introiti previsti per l'anno corrente. A partire dal 2000, riprenderà l'ordinaria cadenza semestrale.

I commi 3 e 4. - La Commissione attività produttive sta seguendo da tempo con particolare attenzione le problematiche connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 155 del 1997, recante attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Il decreto definisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica, disponendo rigorosi e puntuali adempimenti a carico delle imprese del settore. In particolare, l'articolo 8 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile dell'industria alimentare per la violazione delle disposizioni previste. L'articolo 9, invece, reca le norme transitorie e finali, disponendo che le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche (esercizi ambulanti, chioschi, e attività similari), le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 13 giugno 1997).

Peraltro, va tenuto presente che il decreto medesimo è stato oggetto di alcune modifiche ed integrazioni da parte dell'articolo 9 della legge comunitaria 1999, approvata poche settimane orsono dalla Camera ed ora all'esame del Senato, al fine di semplificare le procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori. Inoltre, già l'articolo 14 del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, C. 5402, nel testo all'esame della Commissione affari sociali, prevede un differimento dei termini di cui ai citati articoli 8 e 9 per le imprese con non più di cinque dipendenti. Su tale disposizione, il 2 giugno scorso, la X Commissione ha espresso, in sede consultiva, parere favorevole.

Pertanto, considerato che il testo in esame già contemplava norme di differimento di termini connessi ai settori produttivi, la X Commissione ha ritenuto, all'unanimità, di accogliere – nella versione riformulata a seguito delle osservazioni della I Commissione e con il parere favorevole della Commissione Affari sociali ed il nulla osta della Commissione Giustizia – gli identici emendamenti presentati sia dal relatore sia da parlamentari di pressoché tutti i gruppi, volti al differimento dei termini suddetti: le norme introdotte prevedono che per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 155, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000, mentre i termini per l'adeguamento (articolo 9, comma 1) sono differiti al 31 marzo 2000.

In conclusione, il relatore, in base all'unanime mandato conferito dalla Commissione, sollecita l'Assemblea alla rapida discussione ed approvazione del provvedimento, che, pur nella sua portata limitata, tende comunque a risolvere alcuni problemi di applicazione di recenti normative particolarmente rilevanti per il mondo produttivo.

Giovanni SAONARA, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 6069;

premesso che il contenuto del provvedimento non appare omogeneo sotto il profilo materiale, essendo accomunati gli interventi ivi previsti esclusivamente dalla finalità di differire la scadenza di termini;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,

osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di precisare, con riferimento all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il conseguente spostamento della successiva cadenza semestrale delle rate.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

rilevato che il termine originario per l'applicazione del decreto legislativo n. 123 del 1998 scadeva il 15 maggio 1999 e che, pertanto, il Governo avrebbe dovuto prorogare il suddetto termine prima della sua scadenza e non successivamente ad essa, come, invece, avvenuto nella fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 1;

ritenuto, in relazione all'articolo 1, comma 2, che la proroga del termine ivi prevista, congiuntamente al mantenimento della scadenza semestrale per il pagamento delle rate successive, dovrebbe comportare un corrispondente slittamento anche dei termini di scadenza per il pagamento di tutte le rate, il che potrebbe, peraltro, presentare alcune conseguenze di carattere finanziario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità, per esigenze di chiarezza della formulazione del testo, di sostituire le parole « non oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 » con le seguenti: « non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 ».

(parere espresso il 2 giugno 1999).

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione:

rilevata l'estraneità di materia, rispetto al contenuto originario del decreto-legge, della disposizione recata dal comma 4 degli identici emendamenti Contento 1.2 e 1.3 del relatore;

rilevato, altresì, che, in relazione al medesimo comma 4, la proroga ivi prevista è riferita ad un termine già scaduto il 28 giugno 1998;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti Contento 1.2 e 1.3 del relatore,

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, in relazione al comma 3, se la previsione ivi contenuta debba essere intesa nel senso che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 1997 si applicano alle industrie alimentari con un numero di dipendenti non superiore a cinque soltanto a decorrere dal 1º aprile 2000, ferma restando l'immediata applicabilità delle medesime alle industrie alimentari con un numero di dipendenti superiore a cinque, ovvero nel senso che le predette sanzioni pecuniarie debbano, a decorrere dal 1º aprile 2000, applicarsi soltanto alle industrie alimentari con un numero massimo di cinque dipendenti, nel qual caso (al di là della necessità di novellare l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 155 del 1997, che individua i destinatari delle disposizioni ivi recate in ogni soggetto pubblico o privati che operi nel campo dell'industria alimentare, senza limitazioni relative al numero di dipendenti), potrebbero esservi profili di disparità di trattamento e di contrasto con le direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, dal

momento che queste ultime non paiono consentire esenzioni di sorta per alcuni dei destinatari degli obblighi da esse previsti, come si evince dall'articolo 2 della direttiva 93/43/CEE che identifica i destinatari delle disposizioni in essa recate in ogni impresa, pubblica o privata, che esercita una attività in materia di industria alimentare.

(parere espresso il 23 giugno 1999).

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

sugli identici emendamenti Contento 1. 2 e 1.3 del relatore.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione permanente (bilancio, tesoro e programmazione), esaminato il disegno di legge C.6069, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 1, comma 2, sia modificato precisando le modalità con le quali sarà comunque assicurato il conseguimento delle entrate (50 miliardi per il 1999) ascritte alla regolarizzazione contributiva in agricoltura stabilita dall'articolo 76 della legge n. 448 del 1998, in modo da evitare che la proroga del termine per il versamento della prima rata, relativa al 1999, possa comportare lo slittamento del termine per il versamento delle rate successive all'esercizio finanziario 2000, originandosi così una riduzione delle entrate contributive previste per il 1999.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione, esaminato il disegno di legge C. 6069, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente che il differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, comporta il corrispondente differimento dei termini di scadenza per il pagamento delle successive rate semestrali della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti Contento 1. 2 e 1.3 del relatore.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1999 n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999 n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998" »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi" »;

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2000.

2-*ter*. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000 ».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: « e in materia di igiene dei prodotti alimentari ».

Decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 120 del 25 maggio 1999*

Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, ed in particolare l'articolo 12, in base al quale le disposizioni del decreto medesimo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di riordino adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle leggi approvate dalle regioni a statuto ordinario e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, e l'articolo 50;

Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 6 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine previsto per l'applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, al fine di armonizzare i termini relativi al processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese con quelli previsti per l'attuazione del processo di decentramento;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di pagamento della prima rata della regolarizzazione contributiva in agricoltura prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione delle numerose domande presentate ed al fine di consentire una esatta definizione della posizione debitoria dei singoli operatori interessati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per gli affari

regionali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: « non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « entro il 31 maggio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 1999 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole.*
BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali.*
BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6069A
Lire 500